



Camera di Commercio  
e dell' Industria Italiana in Polonia  
Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce

## **REGOLAMENTO DI VOTO NELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA DI COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA ITALIANA IN POLONIA**

### **§1 Premessa**

**L'art. 16.2 dello Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci il 18/01/2017 prevede un Consiglio Direttivo con due differenti rappresentanze:**

- **La rappresentanza generale eletta dai Soci ordinari della Camera**
- **La rappresentanza delle Sedi Locali eletta dai Soci ordinari della Camera**

**Il presente Regolamento di Voto definisce le modalità di votazione per ciascuna delle sopramenzionate rappresentanze**

### **§2 Disposizioni generali**

**§ 2.1 I candidati al nuovo Consiglio Direttivo della Camera vengono scelti tra i rappresentanti dei Soci ordinari, in regola con lo Statuto della Camera di cui agli articoli: 9 pt 9. 1 e 9.2, art. 11, art 15, pt 15.8 e art 16.2.**

**§ 2.2 Alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo può candidarsi al massimo un rappresentante del Socio di cui al § 2.1 del presente regolamento.**

### **§3 Elezioni rappresentanza generale Soci ordinari della Camera**

**§ 3.1 Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è definito in conformità a quanto disposto dall'art.16.2 dello Statuto.**

**§ 3.2 L'elezione del Consiglio avviene con voto di lista. Ogni lista deve contenere un numero di candidati pari a quello disposto dall'art. 16.2 dello Statuto. Tale numero verrà comunicato nella lettera di convocazione ufficiale dell'Assemblea elettiva. Sono ammesse delle candidature di riserva all'interno della lista**

**§ 3.3 In ogni lista presentata, almeno il 30% dei candidati non deve aver ricoperto la funzione di Consigliere nel Consiglio direttivo uscente.**



§ 3.4 I promotori di ogni lista sono obbligati ad inviare alla Camera entro 30 gg. dalla data delle elezioni il loro programma ed i loro candidati, pena inammissibilità della lista alle elezioni.

§ 3.5 Ogni Socio può essere candidato in una sola lista.

§ 3.6 Durante l'Assemblea ogni lista avrà un tempo pari a 15 minuti per presentare programmi e candidati all'Assemblea dei Soci.

§ 3.7 Il voto avviene a scrutinio segreto, a meno che non sia presente una sola lista ed in tal caso l'Assemblea dei Soci può decidere a maggioranza di votare per alzata di mano.

§ 3.8 Sarà eletta la lista che raccoglie il maggior numero dei voti.

#### **§4 Elezioni rappresentanza Locale Soci ordinari della Camera**

§ 4.1 La Rappresentanza locale ha diritto all'elezione di un Consigliere se, quindici giorni prima della data delle elezioni, sono associati alla Camera almeno 20 Soci afferenti al territorio e in regola con l'art. 15 pt. 15.8.

§ 4.2 L'elezione del rappresentante locale avviene con voto ad personam.

§ 4.3 I candidati sono obbligati ad inviare alla Camera entro 30 gg. dalla data delle elezioni la loro candidatura e il loro programma pena inammissibilità alle elezioni.

§ 4.4 Durante l'Assemblea ogni candidato avrà un tempo pari a 5 minuti per presentare il proprio programma.

§ 4.5 Il voto avviene a scrutinio segreto, a meno che non sia presente un solo candidato per rappresentanza locale ed in tal caso la componente locale in Assemblea dei Soci può decidere a maggioranza di votare per alzata di mano.

§ 4.6 Sarà eletto il candidato che raccoglie il maggior numero dei voti.

